REGOLAMENTO (CE) N. 1778/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1997

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2], in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 17 dicembre 1996, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità europea di ferro-silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 7 novembre 1996 da Euroalliages, il comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghe della Comunità europea, per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) Un certo numero di produttori e operatori commerciali della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong, nonché alcuni produttori, importatori e un'associazione di consumatori della Comunità hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne avevano fatto richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori e dagli importatori comunitari, nonché dai produttori e dagli operatori commerciali della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e del paese di riferimento (Brasile).

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari:*

— Sadaci SA, Belgio,

— Dunkerque Electrometallurgie (DEM), Francia,

— Ferroatlantica SA, Spagna,

— Hidro-Nitro SA, Spagna,

— Fornileghe SpA, Italia,

— Italghisa SpA, Italia,

— Ellettrosiderurgica Italiana SpA, Italia;

b) *Importatori non collegati agli esportatori:*

— Thyssen Sonnenberg Metallurgie GmbH, Germania;

c) *Importatori collegati agli esportatori:*

— Tinfos Jernverk Deutschland GmbH, Germania;

d) *Operatori commerciali di Hong Kong:*

— Glory Profit Development Ltd, Hong Kong,

— Noble Resources Ltd, Hong Kong,

— Perfect Billion International Ltd, Hong Kong;

e) *Produttori situati nel paese di riferimento:*

— Companhia Paulista de Ferro-Ligas;

— Sibra Electrosiderurgica Brasiliera SA.

(7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 settembre 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1993 e il 1996.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 4.

(8) Va ricordato che, il 6 ottobre 1995, con regolamento (CE) n. 2413/95 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 92/96 [2], il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, del Sudafrica e dell'Ucraina. Inoltre, sono stati gli impegni di alcuni produttori dell'Ucraina e del Sudafrica. Dette misure consistono in dazi variabili pari all'eventuale differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria e un prezzo minimo. Va osservato che tutte le misure istituite nei confronti dei quattro paesi in questione sono attualmente in fase di riesame [3].

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in esame

(9) Il prodotto oggetto del presente procedimento è il ferro-silico-manganese (in appresso denominato «FeSiMn»), utilizzato dall'industria siderurgica sia per la diossidazione che come lega. Il FeSiMn si ottiene principalmente mescolando minerale di manganese e silicio e portandoli a temperature di fusione in forni elettrici aperti. Il processo di produzione è praticamente lo stesso per i produttori di tutto il mondo. L'energia elettrica è una voce importante del costo di produzione.

Il FeSiMn esiste in qualità diverse e viene venduto in grani o in blocchi di dimensioni diverse. Nonostante queste differenze, tutte le qualità e tutte le dimensioni sono state considerate un prodotto unico poiché le principali caratteristiche fisiche e tecniche e gli usi principali sono simili.

(10) Nel corso dell'inchiesta, si è stabilito che il 90 % del consumo di FeSiMn nella Comunità europea riguarda il cosiddetto «FeSiMn di qualità standard».

Il FeSiMn di qualità standard ha un tenore di manganese uguale o superiore al 65 %, un tenore di silicio uguale o superiore al 16 % (di norma, 17 %), un tenore massimo di carbonio del 2 % (di norma, 1,8 %), un tenore massimo di fosforo dello 0,25 % e un tenore massimo di zolfo dello 0,04 %. I grani e i blocchi del FeSiMn di qualità standard hanno dimensioni comprese tra 10 e 200 mm. Il resto del consumo comunitario consiste in altre qualità (non standard), compreso il «FeSiMn a basso tenore di carbonio» (ossia con un tenore massimo di carbonio dello 0,10 %).

(11) Il FeSiMn è classificato al codice NC 7202 30 00.

2. Prodotto simile

(12) Si è stabilito che il FeSiMn prodotto e venduto nella Comunità era simile sotto tutti gli aspetti al FeSiMn prodotto ed esportato dalla Repubblica popolare cinese nonché a quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (Brasile).

Di conseguenza, questi prodotti sono considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

C. DUMPING

1. Collaborazione

(13) La Commissione ha ricevuto dodici risposte ai questionari da produttori e operatori commerciali della Repubblica popolare cinese. Dalle risposte di quattro società risulta che hanno venduto FeSiMn alla Comunità solo al di fuori del periodo dell'inchiesta. Pertanto, non si è tenuto conto delle loro osservazioni ai fini del calcolo del margine di dumping cinese. Si tratta delle seguenti società:

— China Jiangxi Provincial Metals and Minerals Import & Export Corporation, Repubblica popolare cinese,

— China Metallurgical Import & Export Xia Men Company, Repubblica popolare cinese,

— Emei Ferroalloy Works, Repubblica popolare cinese,

— Mimmetals International Non-Ferrous Metals Trading Co., Repubblica popolare cinese.

(14) Nel corso dell'inchiesta, si è stabilito che tre degli altri otto produttori e operatori commerciali avevano fornito alla Commissione informazioni false o fuorvianti, o che non avevano presentato alcuni dei documenti importanti richiesti entro i termini fissati. In alcuni casi, anche le informazioni ricevute alla fine erano palesemente inesatte e, comunque, sono state comunicate dopo le visite di verifica svolte a Hong Kong. Si è pertanto deciso di basare le conclusioni per queste compagnie sui «dati disponibili» a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. Le società sono state informate della decisione.

[1] GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 1.
[2] GU L 18 del 24. 1. 1996, pag. 1.
[3] GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 5.

Si tratta delle seguenti società:

— China Hu Nan Ferroalloy Factory Import & Export Company, Repubblica popolare cinese (produttore esportatore),

— Guangxi Ba Yi Ferroalloy Works Import & Export Corporation, Repubblica popolare cinese (produttore esportatore),

— Shanghai Shenjia Ferroalloys Co., Ltd, Repubblica popolare cinese (produttore esportatore).

(15) I cinque produttori ed esportatori seguenti hanno collaborato pienamente con la Commissione:

— Dandong Joint Venture Gold Benefit Metallurgical Co., Ltd, Repubblica popolare cinese (produttore esportatore),

— Zunyi Ferroalloy Works Import & Export Company, Repubblica popolare cinese (produttore esportatore),

— China Metallurgical Import & Export Ji Lin Ferroalloy Corporation, Repubblica popolare cinese (operatore commerciale),

— China Metallurgical Import & Export Liao Ning Ferroalloy Company, Repubblica popolare cinese (operatore commerciale),

— National Non-Ferrous Metals Import & Export Shanxi Corporation, Repubblica popolare cinese (operatore commerciale).

2. Trattamento individuale

(16) Tutti gli esportatori e i produttori che hanno risposto al questionario e venduto il prodotto nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta hanno richiesto che venisse loro concesso il trattamento individuale e che si calcolasse per ciascuno di essi un margine di dumping individuale. La Commissione, quindi, ha cercato di stabilire se le rispettive società godessero, di fatto e di diritto, di un grado di autonomia dallo Stato cinese paragonabile a quello tipico di un paese a economia di mercato. A tal fine, si sono poste alle società domande dettagliate sulla proprietà, sulla gestione, sul controllo e sull'elaborazione delle politiche commerciali. Dalle informazioni ricevute la Commissione ha dedotto che nessuna delle richieste di trattamento individuale era giustificata, per i seguenti motivi.

(17) In primo luogo, di solito la Commissione non prende neanche in considerazione la concessione del trattamento individuale alle società che non collaborano, il che vale per i produttori indicati al punto 14.

(18) In secondo luogo, gli operatori commerciali non possono beneficiare, in linea di massima, del trattamento individuale poiché possono acquistare il prodotto in questione da qualsiasi produttore del paese, con un rischio di elusione da parte degli esportatori che vendono tramite l'operatore commerciale al dazio più basso. Le società non hanno addotto alcuna argomentazione tale da giustificare, nella fattispecie, un comportamento diverso dalla prassi consueta della Commissione.

(19) In terzo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che gli altri produttori che hanno collaborato non erano sufficientemente indipendenti dallo Stato cinese. Dalle informazioni fornite per le seguenti società risulta quanto segue:

a) *Dandong Joint Venture Gold Benefit Metallurgical Co., Ltd*

Si tratta di una joint venture tra Cina e Hong Kong. Nonostante la forma giuridica della società, le sue attività commerciali sono notevolmente influenzate dal governo cinese. A tale riguardo, la Commissione ha stabilito che, in conformità del contratto di joint venture, per un certo numero di importanti decisioni commerciali è necessaria l'approvazione delle autorità cinesi e che la società non è del tutto libera di determinare i quantitativi da esportare e da vendere sui mercati nazionali.

b) *Zunyi Ferroalloy Works Import & Export Company*

(20) Si tratta di una società di proprietà dello Stato, il che significa che tutte le decisioni commerciali fondamentali sono o possono essere prese, controllate o influenzate dallo Stato o dai suoi rappresentanti. Per di più, la società non ha fornito dati sufficienti sulle sue vendite di FeSiMn sul mercato interno cinese, quando queste informazioni erano necessarie per stabilire se la società è libera di svolgere le sue attività commerciali e, in particolare, se è soggetta a restrizioni per le vendite sul mercato interno.

3. Paese di riferimento

(21) Dato che la RPC non è considerata un paese a economia di mercato, per stabilire il valore normale si è dovuto scegliere un paese di riferimento a economia di mercato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base e del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 [2].

[1] GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
[2] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.

La Commissione si è messa in contatto con produttori di FeSiMn di vari paesi a economia di mercato, le cui esportazioni del prodotto in questione nella Comunità europea non sono soggette a misure antidumping. Sebbene ci si sia dati molto da fare, però, le società di questi paesi non hanno collaborato in misura sufficiente.

(22) Si è pertanto pensato al Brasile, un vasto paese a economia di mercato che è già stato utilizzato come paese di riferimento nel precedente procedimento antidumping relativo al FeSiMn (cfr. punto 8) e che è stato proposto anche dal denunziante. Si è stabilito che il FeSiMn è prodotto e venduto sul mercato brasiliano in quantità considerevoli (circa 80 000 t nel periodo dell'inchiesta) e rappresentative se rapportate al volume esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, inoltre, non ha ricevuto informazioni da cui risulti che il processo di produzione brasiliano non è paragonabile a quello utilizzato nella Repubblica popolare cinese. Dai dati comunicati dalle due società cinesi che hanno collaborato, infine, risulta che l'accesso alle materie prime nei due paesi è comparabile, dato che entrambi possiedono risorse minerarie (anche se i produttori cinesi acquistano all'estero parte del loro fabbisogno di minerale di manganese).

(23) Si ritiene pertanto appropriato scegliere il Brasile come paese di riferimento a economia di mercato onde stabilire il valore normale per la Repubblia popolare cinese. La scelta non è stata contestata da nessuna delle parti interessate.

4. Valore normale

(24) Il valore normale per la Repubblica popolare cinese è stato stabilito in base alle vendite di FeSiMn sul mercato interno effettuate dai due produttori brasiliani che hanno collaborato nell'ambito di normali operazioni commerciali. La Commissione ha rilevato che le due società brasiliane rappresentano la maggior parte delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno brasiliano e che il volume delle loro vendite risulta rappresentativo se rapportato alle esportazioni cinesi di FeSiMn nella Comunità.

5. Prezzi all'esportazione

(25) Per determinare i prezzi all'esportazione, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai produttori esportatori e dagli operatori commerciali cinesi che hanno collaborato (esportazioni), sui dati verificati presso gli operatori commerciali di Hong Kong (prezzi d'acquisto dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese) e sui dati comunicati da due importatori di FeSiMn situati nella Comunità (importazioni).

(26) La Commissione, inoltre, ha ritenuto opportuno utilizzare gli «elementi disponibili» per due gruppi di operazioni.

Per i produttori esportatori che hanno fornito informazioni false o fuorvianti sulle loro esportazioni o che non hanno comunicato le informazioni entro i termini concordati con le società, la Commissione si è servita dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Ogniqualvolta le stesse operazioni sono state segnalate da un'altra parte che ha collaborato, si sono utilizzati i dati forniti da quest'ultima. Si è comunque ritenuto opportuno, per evitare di ricompensare l'omessa cooperazione, basare le conclusioni su una serie rappresentativa delle importazioni a prezzi più bassi riscontrate per i principali operatori commerciali che hanno collaborato, le cui operazioni verificate rappresentano cumulativamente oltre il 75 % del volume verificato delle importazioni della Comunità. Dato che esistono diverse qualità di FeSiMn (cfr. punti 9 e 10), il rapporto percentuale tra qualità standard e non standard stabilito per le società che hanno collaborato è stato utilizzato anche per il volume attribuito alle società che non hanno collaborato.

(27) La Commissione ha rilevato altresì che il volume delle importazioni realizzate coperte dalle società che hanno collaborato e verificate nel corso dell'inchiesta rappresenta il 58 % delle importazioni totali dalla Cina solo se lo si confronta con i dati Eurostat. La Commissione ritiene che il 42 % delle esportazioni attribuite agli altri esportatori (società che non hanno collaborato) rappresenti una parte rilevante di tutte le esportazioni e richieda un calcolo separato dei prezzi all'esportazione e del margine di dumping. Inoltre, la Commissione ha rilevato che considerare le operazioni segnalate dalle parti che hanno collaborato rappresentative di tutte le esportazioni cinesi significherebbe ricompensare la mancata collaborazione degli altri esportatori cinesi. Si è pertanto deciso di stabilire il prezzo all'esportazione per le operazioni rimanenti (società che non hanno collaborato) in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare la metodologia di cui

sopra alle società cinesi che avevano fornito informazioni false o fuorvianti. Anche questa volta, il rapporto percentuale tra qualità standard e non standard stabilito per le società che hanno collaborato è stato utilizzato anche per il volume attribuito alle società che non hanno collaborato.

6. Confronto

(28) Si è confrontato il valore normale del FeSiMn stabilito in Brasile con i prezzi all'esportazione del FeSiMn della stessa qualità. Dato che i produttori brasiliani che hanno collaborato vendono solo FeSiMn di qualità standard, si è deciso di limitare il confronto a questa qualità.

(29) Visto che tutte le esportazioni di FeSiMn cinese sono state effettuate a operatori commerciali, si è ritenuto opportuno confrontare i prezzi all'esportazione cinesi con i soli prezzi interni brasiliani applicati agli operatori commerciali.

(30) Per quanto riguarda i costi di trasporto e di assicurazione, i servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno confrontare i prezzi rispettivi dei due paesi in questione a livello fob franco frontiera interna. Quando si è stabilito che gli importatori avevano acquistato il prodotto di origine cinese da un operatore commerciale stabilito al di fuori della Comunità e della Repubblica popolare cinese, si è introdotto un adeguamento per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti relativi a queste operazioni.

(31) Infine, si è applicato un adeguamento per le differenze relative al costo dei crediti che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g) del regolamento di base.

7. Margine di dumping

(32) Il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale rilevato per il Brasile e la media ponderata del prezzo all'esportazione rilevato per la Repubblica popolare cinese.

Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un livello di dumping del 26,1 %, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(33) Oltre ai sei produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia, il FeSiMn viene prodotto nella Comunità da altri due produttori, uno dei quali ha appoggiato la denuncia, ha collaborato pienamente e ha risposto al questionario della Commissione.

I sette produttori suddetti che hanno collaborato rappresentano oltre l'80 % della produzione comunitaria totale.

(34) La Commissione ha quindi concluso che i sette produttori comunitari, che hanno pienamente collaborato all'inchiesta, rappresentano «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Per la valutazione del pregiudizio, quindi, ci si è basati sulla situazione di queste società.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(35) Per determinare il pregiudizio nel presente procedimento, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1993 e il 1996.

Dato che il periodo dell'inchiesta copre solo nove mesi, per la determinazione del pregiudizio ci si è serviti in via eccezionale dei dati effettivi per l'intero 1996, dato che l'apertura dell'inchiesta era molto vicina alla fine dell'anno e che un confronto tra un anno e l'altro in base ai dati effettivi è più accurato rispetto alle cifre estrapolate dal periodo di nove mesi.

(36) Nel valutare il caso in oggetto, si deve tener conto delle misure applicate nel 1994 alle importazioni originarie dell'Ucraina (impegni relativi ai prezzi), della Russia, del Brasile e del Sudafrica (dazi antidumping variabili basati sui prezzi minimi [1]). Come indicato più avanti queste misure, oggetto di un riesame avviato contemporaneamente al presente procedimento, hanno avuto un impatto sull'industria comunitaria e dato luogo a sviluppi relativamente positivi dopo il 1994 per quanto riguarda determinati fattori di pregiudizio.

2. Consumo sul mercato comunitario

(37) Il consumo totale nella Comunità è stato stabilito in base al volume totale delle importazioni di FeSiMn nella Comunità (statistiche Eurostat sulle importazioni), maggiorato del volume totale delle vendite di FeSiMn dell'industria comunitaria sul

[1] Regolamento (CE) n. 3119/94 della Commissione (GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 15); regolamento (CE) n. 2431/95 e regolamento (CE) n. 92/96.

mercato comunitario. Il produttore non denunziante non ha fornito informazioni attendibili; dai dati disponibili, comunque, risulta che le sue vendite sono state irrilevanti rispetto ai dati disponibili sul consumo comunitario totale, e pertanto non sono state prese in considerazione nel valutare il pregiudizio.

(38) Il consumo comunitario del prodotto in questione è aumentato da circa 505 900 t nel 1993 a 538 700 t nel 1996 (+ 7 %).

Nello stesso periodo, il valore del consumo è passato da circa 216,4 Mio di ECU nel 1995 a 269,6 Mio di ECU (+ 25 %).

3. Volume, valore e quota di mercato delle importazioni in dumping

(39) Le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate considerevolmente passando da circa 12 000 t nel 1993 a 75 400 t nel 1996 (+ 526 %). Nello stesso periodo, il valore di queste importazioni è passato da circa 5,6 Mio di ECU a 33,5 Mio di ECU (+ 502 %), con una diminuzione dei prezzi unitari contrapposta all'aumento globale dei prezzi indicati dai dati sul consumo di cui sopra.

Per quanto riguarda le quote di mercato basate sul consumo totale, la penetrazione sul mercato delle importazioni in dumping si è quasi sestuplicata, in termini di volume, tra il 1993 e il 1996, passando dal 2,4 % al 14 %. La quota di mercato in termini di valore si è quintuplicata nello stesso periodo, passando dal 2,6 % e 12,4 %.

4. Prezzi delle importazioni in dumping

(40) La Commissione ha confrontato i prezzi applicati dall'industria comunitaria alle diverse qualità con le importazioni cinesi nella Comunità stabilite per il calcolo del dumping.

Si è riscontrato che la maggior parte delle vendite dei produttori comunitari veniva effettuata direttamente agli utilizzatori finali, mentre le importazioni cinesi vengono effettuate anche a operatori commerciali della Comunità. Visto che questa differenza influisce sul confronto dei prezzi, la Commissione ha ritenuto opportuno adeguare i prezzi all'importazione onde far un confronto allo stesso stadio commerciale, ossia a livello degli utilizzatori finali.

In funzione delle informazioni ottenute durante l'inchiesta, i prezzi delle importazioni cinesi applicati agli operatori commerciali sono stati quindi adeguati del 5 % (in base ad una media dei dati verificati relativi agli importatori nella Comunità) onde includere un equo margine per le spese e per gli utili relativi alla fornitura agli utilizzatori finali.

(41) Dal confronto è risultata (per la qualità standard) una media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita, pari al 7,6 %. Questo margine va rapportato al fatto che, trattandosi di un prodotto di base, il mercato del FeSiMn è estremamente sensibile in termini di prezzi, come dimostrano le risultanze dell'inchiesta, secondo le quali differenze di prezzo del 2-3 % influenzano le decisioni d'acquisto degli acquirenti.

(42) La Commissione ha valutato altresì l'andamento dei prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, rilevando una diminuzione del 4 % dal 1993, con una punta del 17 % tra il 1993 e il 1995.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Osservazioni preliminari*

(43) Per comprendere appieno l'evoluzione dei vari indicatori di pregiudizio, occorre tenere presente che, tra il 1993 e il 1996, l'industria comunitaria:

— ha dovuto far fronte, in termini di produzione, all'aumento della domanda dell'industria siderurgica;

— prevedeva degli aumenti di prezzo a causa dell'aumento della domanda;

— prevedeva un esito positivo della denuncia antidumping presentata nel 1994 nei confronti delle importazioni dal Sudafrica, dal Brasile, dall'Ucraina e dalla Russia.

b) *Produzione*

(44) La produzione comunitaria globale di FeSiMn è passata da circa 189 600 t nel 1993 a 249 100 t nel 1996 (+31 %).

c) *Capacità e sfruttamento degli impianti*

(45) Nel periodo in esame, la capacità di produzione dell'industria comunitaria è rimasta stabile. Va osservato che gli impianti di produzione del FeSiMn sono stati progettati per produrre anche altre leghe onde soddisfare la domanda del mercato e ridurre i costi.

È stato quindi difficile determinare i livelli di capacità produttiva per il prodotto in questione. Nondimeno, secondo le stime della capacità normalmente destinata dai produttori comunitari alla produzione di FeSiMn, la capacità installata totale è rimasta invariata tra il 1993 e il 1996. Il tasso di utilizzazione, quindi, è passato dal 48 al 64 %, in linea con l'aumento della produzione, ma rimane comunque a un livello bassissimo.

d) *Scorte*

(46) Le scorte sono aumentate in misura considerevole, passando da circa 29 400 t nel 1993 a 55 300 t nel 1996 (+ 88 %), in linea con l'aumento della produzione e con le aspettative dei produttori comunitari (cfr. considerando 43).

e) *Vendite*

(47) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 21 %, passando da circa 164 500 t nel 1993 a 199 300 t nel 1996.

(48) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 38 %, passando da circa 70,5 Mio di ECU nel 1993 a 97,4 Mio di ECU nel 1996.

(49) L'incremento del volume e del valore delle vendite va rapportato all'aumento del consumo e dei prezzi di vendita. L'industria comunitaria, quindi, potrebbe trarre qualche vantaggio dalla situazione positiva del mercato. La redditività, comunque, rimane negativa (cfr. considerando 55).

f) *Quota di mercato*

(50) La quota di mercato è aumentata del 14 % in termini di volume, passando dal 32,5 % nel 1992 al 37 % nel 1996. L'aumento si è verificato tra il 1995 e il 1996, dopo l'istituzione delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica. Va osservato che quest'aumento non ha consentito all'industria comunitaria di riconquistare la posizione che aveva prima delle importazioni pregiudizievoli in dumping dai «quattro paesi».

(51) Queste tendenze devono essere confrontate con l'aumento della quota di mercato delle importazione cinesi, che si è quasi sestuplicata (cfr. considerando 39) e la diminuzione dell'83,5 % della quota di mercato dei quattro paesi oggetto delle misure (dal 27 % nel 1993 al 4,6 % nel 1996). Ciò dimostra che l'istituzione delle misure è servita sostanzialmente a sostituire queste importazioni in dumping con altre importazioni in dumping, quelle oggetto della presente inchiesta. In totale, la quota delle importazioni originarie di altri paesi è diminuita del 25 % nello stesso periodo (cfr. considerandi da 69 a 74).

(52) La quota di mercato è stata analizzata anche in termini di valore, rilevando tendenze simili a quelle in termini di volume. La quota di mercato dell'industria comunitaria a livello dell'intera Comunità è aumentata dell'11 %, passando dal 32,6 % al 36,1 %. Si deve tener presente che la quota di mercato dell'industria comunitaria in termini di valore è diminuita del 2 % tra il 1995 e il 1996.

g) *Prezzi medi di vendita e andamento dei prezzi*

(53) La Commissione ha esaminato l'andamento dei prezzi medi dell'industria comunitaria nel periodo 1993-1996. I prezzi medi di vendita del FeSiMn dell'industria comunitaria sono aumentati del 12 % tra il 1993 e il 1994, anno in cui sono state istituite le misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica. Tra il 1994 e il 1995, si è registrato un ulteriore aumento del 2 %, mentre il livello dei prezzi è rimasto invariato tra il 1995 e il 1996.

(54) L'inchiesta ha rivelato che la pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping ha impedito all'industria comunitaria di allineare i suoi prezzi di vendita ai livelli precedenti. Secondo quanto è stato accertato con il regolamento (CE) n. 3119/94, l'industria comunitaria si è vista costretta a ridurre i prezzi di oltre il 40 % nel periodo dell'inchiesta relativa ai quattro paesi oggetto di misure. Malgrado l'aumento del 14 % verificatosi nel periodo considerato, quindi, i prezzi sono stati notevolmente contenuti.

h) *Redditività*

(55) La media ponderata degli utili dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite, indica una perdita del 27 % del 1993, passata al 9 % nel 1994. Il relativo miglioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria è proseguito nel 1995, con perdite pari al 3 %.

La redditività dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata nel 1996 (– 7 %) nonostante l'aumento dei prezzi e del volume delle vendite.

i) *Occupazione*

(56) Tra il 1993 e il 1996, l'occupazione nella Comunità è scesa dell'11 %. Questo fattore, tuttavia, non deve essere sopravvalutato in quanto il personale può essere destinato alla produzione di altre leghe quali il silicio metallico e il FeMn.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

(57) Tra il 1993 e il 1995, la situazione dell'industria comunitaria non è migliorata nella misura auspicata, e comunque non era brillante come dimostra la sua redditività.

Dal 1995 al 1996, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata (– 7 % in termini di redditività), sebbene alcuni fattori di pregiudizio siano migliorati nel periodo in esame.

(58) In considerazione di quanto precede, e specialmente del costante aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria in un mercato trasparente, dell'incremento delle scorte e della redditività negativa dell'industria comunitaria dal 1993 in poi, la Commissione ritiene che nel periodo in esame l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(59) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dal volume e dal livello di prezzi delle importazioni cinesi in dumping o se altri fattori lo abbiano provocato o vi abbiano contribuito.

A tale proposito, va ricordato che la Commissione ha già stabilito, in regolamenti precedenti relativi alle importazioni di FeSiMn nella Comunità, che il mercato comunitario di questo prodotto è sensibile in termini di prezzi, per cui la pura e semplice disponibilità di importazioni a prezzi di dumping ha già un impatto notevole e immediato sulla situazione globale del mercato comunitario.

2. Effetti delle importazioni in dumping

(60) Va sottolineato che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare appieno delle misure istituite nei confronti della Russia, dell'Ucraina, del Sudafrica e del Brasile (cfr. considerando 54), perché il ripristino delle condizioni di concorrenza leale con i paesi suddetti è stato immediatamente controbilanciato dall'aumento delle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese.

(61) Nel periodo considerato (1993-1995), il calo delle altre importazioni (Russia, Ucraina, Brasile e Sudafrica) nella Comunità (– 115 937 t) è stato largamente compensato dall'aumento delle importazioni cinesi (+ 109 226 t) a prezzi di dumping, che hanno sostituito le importazioni in dumping dai quattro paesi suddetti.

(62) In effetti, i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 17 % tra il 1993 e il 1995, nel tentativo di riprendere la quota di mercato persa dai 4 paesi soggetti alle misure. A tal riguardo, va sottolineato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori ai prezzi minimi imposti a questi paesi e ai prezzi più bassi registrati nel 1995 sul mercato comunitario. Questa tendenza, comunque, è cessata nel 1996, con l'aumento dei prezzi degli esportatori cinesi e la conseguente perdita di parte della loro quota di mercato.

(63) Inoltre, vi è una chiara concomitanza tra la mancata ripresa dell'industria comunitaria o addirittura, per determinati indicatori, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, e il volume e l'incremento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping. Data la sensibilità del mercato in termini di prezzi, questa politica di prezzi bassi, ben nota ai potenziali clienti dell'industria comunitaria, ha provocato il contenimento artificale dei prezzi dell'industria comunitaria.

(64) Si è rilevato inoltre che, a causa delle sistematiche sottoquotazioni delle importazioni cinesi (cfr. considerando 43), l'industria comunitaria è stata costretta ad adeguare i suoi prezzi alla situazione del mercato per non perdere la sua quota di mercato (cfr. considerandi 53 e 54). Questo comportamento difensivo dell'industria comunitaria è dovuto alla necessità di mantenere un ciclo di produzione continuo e al fatto che la produzione non può essere ridotta o adattata agevolmente, dato il costo elevato di tali trasformazioni, per limitare gli effetti negativi di questa situazione.

(65) La ripresa dell'industria comunitaria, quindi, è stata seriamente ostacolata dall'effetto combinato dell'alto volume e dei bassi prezzi delle importazioni cinesi in dumping, particolarmente palese nel 1994 e tuttora evidente nel 1996. Si conclude quindi che le importazioni cinesi in dumping hanno indiscutibilmente contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nel periodo considerato, impedendo la ripresa dell'industria comunitaria dopo le passate pratiche di dumping di altri paesi terzi e influendo negativamente sulla situazione, segnatamente in termini di redditività.

3. Effetto di altri fattori

a) *Andamento del consumo*

(66) Nonostante il calo registrato tra il 1995 e il 1996, il consumo comunitario è aumentato nell'intero periodo coperto dall'esame del pregiudizio (+ 7 %).

La domanda è legata ai risultati dell'industria siderurgica, la cui produzione è andata aumentando tra il 1993 e il primo semestre del 1996. Pertanto, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito allo sviluppo della domanda comunitaria.

b) *Industria non denunziante*

(67) Come si è già detto (cfr. considerandi 33 e 37), un produttore comunitario non ha collaborato alla presente inchiesta. Secondo le informazioni ricevute, la sua produzione e la sua quota di mercato (meno del 3 %) sarebbero irrilevanti, e quindi anche il suo impatto sulla situazione dell'industria comunitaria denunziante.

Dalle informazioni disponibili, inoltre, non risulta che il comportamento di questo produttore che non ha collaborato possa aver causato un grave pregiudizio all'industria denunziante, né vi sono elementi di prova che la sua situazione economica si sia sviluppata in modo diverso da quella dell'industria comunitaria. Di conseguenza, la difficile situazione dell'industria comunitaria non è ascrivibile né alla concorrenza all'interno della Comunità né all'inefficienza.

c) *Importazioni oggetto di misure antidumping*

(68) Come si è detto in precedenza (cfr. considerando 36), le importazioni dalla Russia, dall'Ucraina, dal Sudafrica e dal Brasile sono soggette a misure antidumping dal dicembre 1994. Le importazioni da questi paesi sono passate da circa 140 100 t nel 1993 a 24 600 t nel 1996, con una conseguente notevole diminuzione della loro quota di mercato dal 27,7 % nel 1993 al 4,6 % nel 1996.

Si è inoltre stabilito che il prezzo medio delle importazioni da questi paesi era superiore al prezzo delle importazioni cinesi e, dal 1994/1995, a quello dell'industria comunitaria (cfr. considerando 63).

Si può pertanto concludere che il loro impatto sulla situazione dell'industria comunitaria è stato limitato rispetto a quello delle importazioni cinesi.

d) *Altre importazioni nella Comunità*

(69) Le altre importazioni nella Comunità provenivano principalmente dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Slovacchia.

La Commissione ha analizzato separatamente il comportamento dei produttori norvegesi, che sono i principali importatori e fornitori di FeSiMn sul mercato comunitario, e quello degli altri apesi importatori di cui sopra.

(70) È risultato che, dal 1993 al 1996, le esportazioni norvegesi nella Comunità hanno registrato una diminuzione del 10 % in termini di volume contro un aumento del 7 % in termini di valore. Inoltre, durante il periodo suddetto il prezzo medio norvegese, già nettamente superiore a quello dell'industria comunitaria, è stato maggiorato del 18 %.

(71) Questa politica dei prezzi dovrebbe essere confrontata con quella dell'industria comunitaria la quale, per cercare di mantenere o di aumentare la sua quota di mercato, si è dovuta adeguare alla pressione al ribasso delle importazioni cinesi.

(72) Nel 1996, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati, con una conseguente perdita del 7 % della quota del mercato comunitario a favore della Slovacchia e della Romania, che hanno abbassato i prezzi tra il 1995 e il 1996.

(73) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che, pur non potendo escludere che le suddette importazioni non cinesi abbiano avuto un certo impatto sull'industria comunitaria, non si può assolutamente ritenere che siano state l'unica causa della precaria situazione dell'industria comunitaria né concludere che le importazioni cinesi non hanno avuto alcun impatto grave.

4. Conclusioni relative alla causa del pregiudizio

(74) Dato che il FeSiMn è un prodotto semplice dal punto di vista tecnico, messo in vendita nella Comunità attraverso canali simili, la Commissione ritiene che il FeSiMn importato originario della Repubblica popolare cinese abbia avuto un notevole impatto sul mercato comunitario. Data la trasparenza di questo mercato, inoltre, i bassi prezzi, ben noti ai potenziali clienti dai produttori comunitari e degli esportatori, influiscono anch'essi sul mercato considerato globalmente.

(75) Per questi motivi, e basandosi sull'analisi dettagliata di cui sopra, la Commissione ritiene che le importazioni cinesi in dumping, considerate isolatamente, abbiano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Inoltre, dato che le importazioni cinesi in dumping stanno causando un pregiudizio, la mancata situazione di misure antidumping costituirebbe una discriminazione nei confronti delle importazioni originari della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(76) La Commissione ha esaminato provvisoriamente, in base a tutti gli elementi di prova presentati, se, nonostante le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio, si dovesse concludere, per motivi impellenti, che nella fattispecie non è nell'interesse della Comunità istituire misure. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha considerato l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le conseguenze di una mancata istituzione delle misure.

La Commissione ha inviato questionari agli importatori e agli utilizzatori di FeSiMn onde valutare i loro interessi economici in base a validi elementi. Le altre organizzazioni che si sono manifestate sono state invitate a presentare osservazioni.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) *Natura e vitalità dell'industria comunitaria*

(77) L'industria comunitaria del FeSiMn è un'industria matura, che utilizza una tecnologia unica al mondo. Come si è già detto, il forno elettrico dove si svolge il processo di produzione viene usato anche per produrre altre leghe quali il ferro-manganese e il silicio metallico. Tutti i produttori comunitari tranne due sono integrati in società proprietarie di miniere di manganese. Alcuni di essi producono direttamente l'energia necessaria per mantenersi vitali. Una società è stata privatizzata e ha avviato un piano di ristrutturazione.

b) *Effetti probabili dell'istituzione o della non istituzione di misure*

(78) Le misure antidumping dovrebbero porre rimedio alle pratiche commerciali sleali che hanno effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria, ripristinando condizioni di effettiva concorrenza nell'interesse di tutti gli operatori della Comunità.

(79) Anzitutto, se si considerano l'interesse dell'industria comunitaria e i risultati dell'esame del pregiudizio, si arriva alla conclusione che la mancata istituzione delle misure provocherebbe un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nonché, eventualmente, la chiusura di un certo numero di imprese.

(80) Nell'ambito della presente inchiesta, si è stabilito che l'industria comunitaria continua a subire un pregiudizio e che, molto probabilmente, se non si istituiranno misure antidumping tali da ovviare agli effetti delle importazioni in dumping la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che da anni registra perdite finanziarie, continuerà a deteriorarsi, mettendo finalmente a repentaglio l'esistenza stessa dell'industria comunitaria.

Inoltre, la ristrutturazione in corso nell'industria comunitaria dimostra che essa non è disposta ad abbandonare questo segmento della produzione e pertanto deve essere tutelata dagli effetti nocivi delle importazioni in dumping.

3. Impatto sugli utilizzatori

(81) La Commissione ha inviato, in collaborazione con due associazioni di utilizzatori (Eurofer e il Comitato delle associazioni delle fonderie europee), questionari a 32 utilizzatori comunitari di FeSiMn. Solo due società utilizzatrici di FeSiMn hanno collaborato pienamente rinviando le risposte ai questionari, mentre altre sei non rientrebbero nelle eventuali misure istituite in quanto non hanno importato materiali cinesi, o li hanno importati solo in misura limitata.

(82) A causa della scarsa cooperazione dell'industria utilizzatrice, la Commissione non dispone di informazioni rappresentative, il che basterebbe a respingere le argomentazioni di detta industria. Nondimeno, gli effetti sugli utilizzatori sono stati esaminati. La Commissione ha stabilito che le imprese siderurgiche sono le principali utilizzatrici di FeSiMn sul mercato e che la quota del prodotto in questione rispetto al costo di produzione dell'acciaio non supera l'1 %. Si può quindi concludere che i produttori di acciaio non risentirebbero in misura considerevole di eventuali misure nei confronti del FeSiMn e dei conseguenti aumenti di prezzi.

Partendo dal presupposto che occorrono 4 kg di FeSiMn per produrre una tonnellata di acciaio, la produzione di acciaio a cui si riferisce il presente procedimento è pari a 134 milioni di tonnellate. Secondo le informazioni sul mercato di cui si dispone, si prevede per il futuro un aumento del consumo di acciaio, ma questo tipo di previsioni si avvera raramente.

Un utilizzatore ha confermato che l'eventuale istituzione di un dazio del 10 % sulle importazioni in dumping avrebbe un impatto limitato (0,1 %) sul suo costo di produzione.

(83) Di conseguenza, la Commissione conclude che l'impatto sugli utilizzatori sarebbe minimo.

4. Ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato comunitario

(84) Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario, vanno sottolineati due aspetti: in primo luogo, le misure non escludono gli esportatori cinesi dal mercato comunitario e quindi ne garantiscono la presenza ininterrotta sul mercato.

In secondo luogo, niente indica che, una volta ripristinata una concorrenza leale, non potrebbe aumentare la presenza sul mercato comunitario delle altre importazioni nella Comunità, che nel periodo in esame hanno perso una notevole quota di mercato.

Gli utilizzatori finali del prodotto, quindi, potrebbero continuare a beneficiare di un mercato regolamentato dalla concorrenza.

5. Conclusioni

(85) Nel valutare i diversi interessi in gioco nonché tutti gli aspetti di cui sopra, la Commissione ha ponderato tutti i fattori ed è giunta alla conclusione che non esistono motivi impellenti di non istituire misure per ovviare alle distorsioni provocate dal dumping e dal conseguente pregiudizio, ripristinare prezzi equi e impedire che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio.

Se non si proteggerà in modo adeguato l'industria comunitaria dalle importazioni cinesi in dumping si aggraveranno le difficoltà dell'industria del FeSiMn, che comincia appena a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

L'aumento dei prezzi e le spese supplementari che ne conseguiranno per l'industria siderurgica sono limitati rispetto al costo della scomparsa dell'industria comunitaria del FeSiMn.

H. DAZIO PROVVISORIO

(86) Per stabilire il livello del dazio provvisorio, si è tenuto conto del livello di dumping accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(87) Dato che il pregiudizio consisteva principalmente in perdite finanziarie, per eliminarlo si dovrebbe istituire un livello di prezzi non pregiudizievole che consenta all'industria comunitaria di coprire i costi e di ottenere un equo margine di utile.

(88) A tal fine, la Commissione ha calcolato, a livello franco fabbrica, un livello di prezzi ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio in base alla media ponderata del costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato di un utile del 7 % sul fatturato, che rappresenta un minimo appropriato se si considerano la necessità di investire a lungo termine e, in particolare, il margine di utile che la Comunità potrebbe legittimamente aspettarsi in mancanza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato poi confrontato con la media ponderata del prezzo di vendita del FeSiMn di origine cinese su base franco frontiera comunitaria (dazio corrisposto), debitamente adeguata per tener conto delle differenze relative ai canali di distribuzione.

Pertanto il livello necessario per eliminare il pregiudizio pari al 19,6 %.

(89) Visto che il livello di eliminazione del pregiudizio risulta inferiore al margine di dumping accertato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, nella fase provvisoria del presente procedimento il dazio antidumping istituito dovrà basarsi sul livello di eliminazione del pregiudizio.

I. DISPOSIZIONI FINALI

(90) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00, originario della Repubblica popolare cinese. L'aliquota dei dazi provvisori sul prezzo netto franco frontiera comunitaria delle importazioni del prodotto è del 19,6 %.

2. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli interessati che si siano manifestati nel termine specificato nell'avviso di apertura possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 gli interessati possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, il presente regolamento si applica per sei mesi a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima dello scadere di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente